



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 07/05/2020

### FATTO

La ricorrente rappresenta di essere intestataria di n. 3 BFP – serie O convertiti in P/O e infine in Q/P – sottoscritti il 14 agosto 1986 per un importo di lire 1 milione ciascuno. Parte ricorrente rileva di aver ricevuto in sede di cambio dei titoli, il 15 giugno 2015, un rimborso complessivo pari a euro 20.943,39 (cioè euro 6.981,13 a buono) con una differenza ancora da riscuotere, - applicando il maggior rendimento della serie P - pari a euro 18.410,95 (cioè euro 6.136,98 a buono). La ricorrente chiede il rimborso dei buoni secondo il maggior rendimento della serie P con riferimento all'intera vita del titolo, da lei quantificato (al netto dei rimborsi già ricevuti) in un importo complessivo pari a euro 18.410,95. L'intermediario resistente, eccepisce con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, che a seguito dell'apposizione del doppio timbro "P/O" e infine "Q/P", la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13 giugno 1986, così che il rendimento del buono è stato stimato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Parte resistente rileva inoltre che il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P), pertanto, nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso perché infondato.



## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Al riguardo si osserva che: per quanto attiene tutti e 3 i buoni, risulta apposto sul fronte del titolo, lo sbarramento della serie O e il timbro leggibile indicante la serie Q/P mentre sul retro del titolo, il primo timbro leggibile con i rendimenti della serie P e il secondo timbro illeggibile con i nuovi rendimenti della serie Q, entrambi riferiti al primo ventennio. È noto il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui se il decreto modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (cfr., *ex multis*, Coll.di Roma dec.n. 15200/18). È, altresì, noto che tale affidamento viene meno quando il titolo è stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma decisione n. 10738/18) e che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati quando *“l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Detto orientamento è stato inoltre confermato dalla recente decisione n. 6142 del 3.4.2020 del Collegio di coordinamento il quale ha statuito i seguenti principi di diritto: *“a) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”*. Inoltre in presenza di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, la Conferenza dei Collegi del 4.3.2020 ha stabilito che *“in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q”*. Ne deriva che il ricorrente ha diritto al rimborso, per il periodo relativo agli ultimi dieci di vita del BFP serie Q/P, secondo i rendimenti originariamente stampigliati nel retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO